

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

COMUNICATO UFFICIALE DEL COLLEGIO DIFENSIVO DELLA SOCIETA' NUORESE

Il Collegio difensivo della Società Nuorese, composto dagli avvocati Enrico Lubrano e Paolo Tuffu

con riferimento

alla decisione emanata in data 28 luglio 2008 dalla Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il CONI (d'ora in poi "CCAS"), con la quale è stato rigettato il ricorso della Società per il riconoscimento del titolo della stessa all'ammissione al Campionato di Seconda Divisione 2008-2009;

premesso

- che la COVISOC aveva contestato il mancato ripianamento della somma di euro 168.000,00;
- che, in data 13 luglio 2008, il Presidente della Società si è accollato tale debito;
- che, a seguito del provvedimento di diniego di ammissione, il Presidente della Società ha personalmente "ripianato" tale debito, versando tale cifra nelle "casse" della Società;
- che il Presidente ha contestualmente dichiarato per iscritto che tale versamento andava inteso come effettuato in conto capitale, postergato ed infruttifero, come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 93/A (attività ratificata in pari data dalla Assemblea della Società);

rilevato

- che, pertanto, la Società si è posta in piena regola con le norme federali (Comunicato 93/A):
 - a) sia entro i termini indicati dalla Federazione (mediante l'accollo indicato);
 - b) sia, a maggior ragione, immediatamente dopo (mediante il versamento, la dichiarazione e la ratifica in Assemblea);

considerato

- che, pertanto, innanzi alla CCAS, la Società ha richiesto:
 - a) in via principale, la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati (ivi compreso il parere-COVISOC);
 - b) in via subordinata, *"la declaratoria di ammissione della società al campionato, anche a prescindere dalla declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, in ragione delle attività poste in essere dalla società successivamente all'emanazione degli stessi"* (come risulta testualmente sia dal ricorso, sia dal verbale della discussione innanzi alla Camera di Conciliazione, sottoscritto da tutti i componenti del Collegio giudicante);

evidenza

- a) **che essa è oggettivamente errata in fatto**, nella parte in cui - con riferimento al versamento effettuato dal Presidente della Società - afferma (punto n. 3), che lo stesso non avrebbe dichiarato che il versamento era da intendersi come effettuato in conto capitale, postergato ed infruttifero, in quanto **tale dichiarazione risulta depositata come allegato n. 7.5.;**
- b) **che essa è oggettivamente errata in fatto**, nella parte in cui afferma (punto n. 4) che *"la difesa della Società Nuorese in sede di discussione ha più volte riconosciuto la legittimità dell'operato della COVISOC"*, in quanto **manifestamente in contrasto con quanto risulta dal verbale sopra testualmente richiamato** (oltre che dal ricorso);
- c) **che essa è illegittima** nella parte in cui **non ha considerato il fatto che la Società Nuorese si trova comunque ad essere perfettamente in regola (anche in ragione delle attività poste in essere dopo l'emanazione dei provvedimenti impugnati) con le prescrizioni del Comunicato n. 93/A oltre un mese prima dell'avvio del campionato 2008-2009.**

Roma-Nuoro, 28 luglio 2008

(avv. Enrico Lubrano)

(avv. Paolo Tuffu)